



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott.ssa Anna Fasan	<i>Presidente</i>
dott.ssa Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata nei confronti
di **Pier Francesco BISIANI**, (C.F. BSNPFR69E06E098I) nato a
Gorizia il 6 maggio 1969 e residente in Aquileia in Via
San Girolamo n. 3, e di **Gabriella BISIANI**, (C.F.
BSNGRL74C44E098F), nata a Gorizia il 4 marzo 1974 e
residente in Cervignano del Friuli alla Via Udine n. 15/3,
rappresentati e difesi dall'avv. Pio Antonaci del Foro di
Udine (C.F. NTNPIO73H27H926A), su domanda ex art.66 CCII
degli stessi debitori;

sentita la relazione del giudice delegato alla
trattazione del procedimento;

letto il ricorso e l'allegata documentazione;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi
dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo le
parti ricorrenti residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la procedura familiare atteso che i debitori sono fratelli e, ancorché non siano conviventi, l'origine del loro sovraindebitamento ha un'origine comune in considerazione delle ingenti passività generate dalla società di persone BBB Snc di cui erano soci entrambi, cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese rispetto al deposito del ricorso che ci occupa;

ritenuta la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto ciascuno di essi:

-è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

-è in stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza da quanto esposto nel ricorso e da quanto si evince nella documentazione prodotta, atteso che, quanto a Pier Francesco Bisiani, a fronte di un indebitamento di € 353.569,93, il patrimonio liquidabile è costituito da una porzione (400,00 euro mensili) del proprio reddito da pensione; quanto a Gabriella Bisiani, a fronte del medesimo indebitamento, il patrimonio prontamente liquidabile è anche per essa costituito da una porzione (Euro 385,00 mensili) del proprio reddito da pensione;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della

Giustizia), Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF NGNGLL73P08F205C), nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato che la richiesta dei debitori di indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento dei ricorrenti non può trovare accoglimento in questa sede, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII demanda "al giudice" la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al "tribunale" che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 66, 269, 270 CCII:

a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **Pier Francesco Bisiani** (C.F. BSNPFR69E06E098I), e di **Gabriella Bisiani** (C.F. BSNGL74C44E098F);

b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;

c) nomina liquidatore Avv. Guglielmo Umberto Angioni (CF NGNGL73P08F205C);

d) ordina ai debitori il deposito, ove non già effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento

costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;

g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;

h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;

i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore;

j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 10 luglio 2025.

IL PRESIDENTE

Anna Fasan

IL GIUDICE ESTENSORE

Gianmarco Calienno